

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI SPOLETO

STATUTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1- Costituzione e scopo.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto (d'ora in avanti COA), con delibera del 16 novembre 2022, l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto (d'ora in avanti ODM), avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche, attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione di procedure di mediazione, così come previste dal D.lgs. N. 28/2010, dal D.M. n. 180/2010 e dal Regolamento interno;
- b) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo della mediazione.

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio ed autonomia organizzativa.

L'ODM è un'articolazione del COA; ciò nonostante ha una gestione patrimoniale propria ed autonoma rispetto al COA.

I fondi per il funzionamento dell'ODM sono costituiti dalle entrate derivanti dall'attività di mediazione ed ove queste non fossero sufficienti, da fondi erogati dal COA.

L'ODM è dotato di autonomia organizzativa, di propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella del COA, nonché di autonoma capacità di agire nei rapporti con i terzi.

Art. 3 – Sede dell' ODM.

L'ODM svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Spoleto, in conformità all'art. 18 D.lgs. n. 28/2010, presso la sede del Tribunale di Spoleto, siti in Spoleto, Corso Giuseppe Mazzini n. 14.

L'ODM potrà istituire sedi secondarie e comunque gli incontri di mediazione, su richiesta e accordo di tutte le parti, previa comunicazione alla Segreteria dell'Organismo, si potranno svolgere anche in altro luogo e/o presso gli studi dei mediatori incaricati

Art. 4 - *Personale dipendente*

L'ODM si avvale del personale dipendente del COA.

Ai dipendenti addetti è fatto obbligo di riservatezza e divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 5 – *Organi e composizione dell'ODM.*

Organi dell'ODM sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Responsabile dell'Organismo, la Segreteria.

L'ODM è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati dal COA, scelti tra i suoi componenti e/o avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Spoleto.

Il Presidente dell'ODM, membro di diritto del Consiglio Direttivo, è il Presidente del COA o un suo delegato, nominato con delibera del COA, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Spoleto.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza di voti il Responsabile dell'Organismo e il Segretario.

I componenti dell'ODM restano in carica per un quadriennio in coincidenza con il mandato del COA e, comunque, fino al rinnovo degli organi da parte del nuovo COA, successivamente al proprio insediamento.

Art. 6 - *Funzioni del Presidente*

Il Presidente convoca e coordina le sedute del Consiglio Direttivo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale organo, promuove l'attività dell'ODM e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti ed in ogni sede, l'ODM e può delegare anche proprie singole funzioni agli altri componenti del Consiglio Direttivo dell'ODM.

Art. 7 - *Il Responsabile dell'Organismo*

Il Responsabile dell'Organismo è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere da quest'ultimo revocato per gravi motivi.

Resta in carica un quadriennio, con facoltà di essere rinominato di quattro anni in quattro anni, o per un periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Responsabile dell'ODM, coadiuvato dalla Segreteria, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina e dirige il personale dell'ODM; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori e provvede alla individuazione, nomina e sostituzione del mediatore; esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, se del caso, Consiglio Direttivo dell'ODM o a singoli componenti dello stesso.

In caso di impedimento e/o assenza e/o incompatibilità del Responsabile dell'Organismo, le relative funzioni vengono svolte dal Presidente dell'ODM.

Art. 8 - Funzioni del Segretario e della Segreteria

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e può essere dallo stesso delegato a svolgerle, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

La Segreteria coadiuva il Responsabile dell'ODM, il Presidente ed il Segretario ed esegue tutte le attività di impulso e gestione della mediazione previste dal Regolamento.

La Segreteria è incaricata di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo dell'ODM.

Il Consiglio Direttivo dell'ODM viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, telefonica o telematica.

Il Consiglio è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'ODM e custodito nella segreteria dell'ODM.

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del presidente facente funzioni.

Art. 10 - *Compiti del Consiglio Direttivo dell'ODM*

Il Consiglio Direttivo dell'ODM è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori e a sottoporlo al COA per la ratifica.

Il COA è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione.

IL Consiglio Direttivo provvede a:

- a) predisporre e tenere l'Elenco dei Mediatori;
- b) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori, coadiuvando, all'occorrenza, in tale funzione, il Responsabile dell'Organismo e il Presidente;
- c) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- d) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- e) provvedere alla sostituzione del Mediatore;
- f) provvedere ove necessario, alla sospensione del Mediatore dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori;
- g) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- h) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della giustizia e comunque ogni dato rilevante, nonché a curare ogni comunicazione con quest'ultimo;
- i) predisporre il rendiconto contabile finanziario dell'Organismo;
- l) individuare l'indennità dovuta dalle parti per il servizio di mediazione anche nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
- m) ad ogni altro incumbente o attività necessari allo svolgimento del servizio di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 128/2010, del D.M. n. 180/2010 e del Regolamento dell'ODM.

L'ODM, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. B), del D.M. 180/10, non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di mediazione iscritti nel Registro.

Art. 11 - *L'Elenco dei Mediatori*

L'ODM si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di Mediatori composto da almeno cinque mediatori abilitati ed aventi le qualità ed i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento dell'ODM, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per il richiedente.

L'ODM è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al COA per la ratifica, tendendo in ogni caso a mantenere una congrua proporzione tra il numero dei mediatori iscritti ed i procedimenti di mediazione effettivamente svolti.

L'ODM deve, comunque, provvedere, annualmente all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 giorni dalla ratifica del COA, al Ministero competente.

Art. 12 - Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'albo tenuto dal COA di Spoleto, essere in possesso dei requisiti, professionali e di onorabilità, prescritti dal D.lgs. n. 28/2010 e dal D.M. n. 180/2010. In particolare lo stesso deve essere adeguatamente formato e, per l'iscrizione all'Organismo, deve aver partecipato almeno ad un corso di formazione di 15 ore teorico – pratico integrato da un tirocinio attraverso la partecipazione ad almeno due procedure di mediazione condotte da altri (non limitate al primo incontro). Successivamente, nel biennio, il Mediatore deve mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati e partecipare almeno ad un corso di 8 ore di formazione, come indicato dal CNF nella circolare n.6-C-2014 e relativo allegato.

Il Mediatore è tenuto ad avvisare prontamente e per iscritto l'ODM di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori e comunque è tenuto a rispettare gli obblighi di aggiornamento formativo biennale.

Il tirocinio per il mediatore avvocato è quello previsto dalla Circolare del CNF n.6 c del 2014.

Art. 13 - Degli obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'ODM., ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possano avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile dell'ODM e del Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;

d) attenersi al Regolamento dell'ODM.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 14- *Rinvio al Regolamento*

L'ODM applica al procedimento le norme previste dal Regolamento.

Le modifiche del Regolamento conseguono ad una deliberazione del Consiglio dell'Ordine, anche su proposta dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Organismo.

Il Presidente dell'ODM cura la trasmissione al Ministero della Giustizia di ogni modifica del Regolamento intervenuta successivamente all'iscrizione nel Registro.

TITOLO III

Art. 15 - *Dei mezzi dell'ODM.*

L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA. E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 16 - *Entrate e Uscite.*

Costituiscono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Costituiscono uscite dell'ODM i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODM.

Art. 17 - *Delle entrate*

Le entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA derivanti dalle attività dell'ODM, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a. "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'ODM.;
- b. "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'ODM;
- c. "spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell'ODM;
- d. "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'ODM.

Art. 18 - *Controlli sulla gestione contabile dell'ODM.*

Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidata al COA che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'ODM è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il COA, il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il COA, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione.

